

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 luglio 2015

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio dell'anno duemilaquindici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Antonio FOSSON

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Si fa menzione che l'Assessore Mauro BACCEGA è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1090** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 1448/2010 E 2236/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto l'Allegato 1 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 che riporta i contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

viste le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 di cui all'articolo 1, comma 8-ter, lettera g, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernenti i titoli di studio e la durata minima dei corsi di formazione;

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)");

tenuto presente che, precedentemente all'entrata in vigore della l.r. 13/2015, la certificazione energetica regionale era disciplinata dall'ora abrogata legge regionale 18 aprile 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

richiamate le proprie deliberazioni n. 1448, in data 28 maggio 2010, concernente "Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b, della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell'accREDITamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici" e n. 2236, in data 20 agosto 2010 recante "Approvazione, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di accREDITamento di soggetti fisici abilitati al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici e di soggetti ispettori";

richiamato, in particolare, l'articolo 41, della l.r. 13/2015, il quale prevede che possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata normativa statale vigente;

considerato che l'articolo 41, comma 2, della citata l.r. 13/2015 prevede che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei certificatori energetici degli edifici, delle caratteristiche e dei contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi;

preso atto che l'attuale complessa disciplina di settore rende urgente adeguare i contenuti dei corsi di formazione ai recenti sviluppi normativi e tecnici;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 lettera i) ed j) della sopra citata l.r. 13/2015 la Finaosta S.p.A., attraverso il COA energia, svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa per conto della Regione, tra le quali, in particolare, la gestione del sistema di certificazione energetica regionale e lo svolgimento delle funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici;

considerata la necessità di salvaguardare i certificatori già iscritti nell'elenco regionale secondo i previgenti criteri di accreditamento regionale, nonché di garantire la validità dei corsi di formazione già conclusi o in fase di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente deliberazione;

tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 65 comma 1, della l.r. 13/2015 i soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 e 1° agosto 2012, n. 26 sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei certificatori energetici;

dato atto che il sistema di riconoscimento, così come delineato nella richiamata normativa regionale, deve rispondere a requisiti di pubblicità e di trasparenza ed essere gestito nel rispetto dei principi comunitari di cui alle direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;

tenuta presente la necessità di approvare le predette modalità anche al fine di conferire all'azione amministrativa la necessaria unitarietà, trasparenza ed efficacia nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), stabilendo che le necessarie verifiche di rispondenza alla normativa di riferimento vengano effettuate dal COA energia nell'ambito delle istruttorie di riconoscimento dei certificatori energetici;

dato atto che la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro ha coinvolto gli ordini e collegi professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Valle d'Aosta in merito alle problematiche legate all'applicazione delle discipline interessate;

considerato che il sistema di riconoscimento dei certificatori energetici avviene attraverso il Portale Energia e che per l'effettiva applicazione delle nuove modalità si rendono quindi necessari i tempi tecnici di adeguamento di tale sistema informatico;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale

di cui alla deliberazione 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

in attuazione dell'obiettivo n. 31030001 - Interventi per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili - 1.11.7.10 - del bilancio di gestione precedentemente citato;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Raimondo Donzel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (certificatori energetici), secondo quanto stabilito nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, nonché le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione validi ai fini del riconoscimento dei certificatori energetici secondo quanto stabilito nell'allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso il riconoscimento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;
3. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. e la Struttura sistemi informativi, ad apportare le necessarie modifiche al *Portale Energia*;
4. di stabilire che le nuove modalità di riconoscimento si applicheranno a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, i soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008 n. 21 e 01 agosto 2012, n. 26, sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati;
6. di stabilire che le modalità di cui alla presente deliberazione costituiscono il riferimento cogente per l'esercizio da parte del COA energia delle attività afferenti il sistema di riconoscimento di cui all'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13. Nell'esercizio di tali attività il COA energia assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

7. di stabilire che l'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e il richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei corsi di formazione riconosciuti è finalizzato alla gestione del riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il COA energia sarà incaricato dal titolare in qualità di responsabile del trattamento;
8. di revocare le proprie deliberazioni n. 1448 in data 28 maggio 2010 e n. 2236 in data 20 agosto 2010;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (CERTIFICATORI ENERGETICI), AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2. DELLA L.R. 13/2015

1. Elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici sul territorio della Valle d'Aosta

- 1.1. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)", definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (di seguito certificatori energetici), volto a garantire il possesso dei requisiti individuali riportati al punto 2.
- 1.2. I soggetti ritenuti idonei, previo procedimento di riconoscimento, vengono inseriti nell'elenco pubblico regionale dei certificatori energetici e accedono all'area riservata del Portale Energia, nella quale è possibile effettuare la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE) degli edifici presenti sul territorio regionale.
- 1.3. L'istruttoria di riconoscimento e la gestione dell'elenco di cui al punto 6 del presente allegato sono in capo al COA energia di Finaosta S.p.A. (di seguito COA energia), ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13.

2. Requisiti individuali

- 2.1 Possono essere riconosciuti quali certificatori energetici esclusivamente i tecnici in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) ad e) ed iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea

specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

- b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
- e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

2.2 In alternativa, il tecnico deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle seguenti lettere da a) a d), e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al punto 3 del presente allegato.

I titoli richiesti sono i seguenti:

- a) titoli di cui al precedente punto 2.1, lettere da a) ad e) ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di

laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

- c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al precedente punto 2.1 lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al precedente punto 2.1 lettera c).

2.3 Possono essere riconosciuti anche i soggetti in possesso di titoli di studio equivalenti a quelli di cui ai punti 2.1 e 2.2, conseguiti in Stati appartenenti all'Unione europea, previa dimostrazione dell'equivalenza degli stessi con quelli previsti dalla normativa nazionale vigente.

3. Corsi di formazione riconosciuti

3.1 Ai fini del rispetto dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono riconosciuti:

- a) corsi di formazione conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, erogati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta o da soggetti erogatori, privati o pubblici, autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo Allegato B;
- b) corsi di formazione conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed erogati da soggetti autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013;
- c) corsi di formazione erogati da regioni o province autonome o da soggetti di ambito regionale autorizzati dalle predette regioni e province autonome e da queste riconosciuti conformi ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 5 del D.P.R. 75/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 8-ter, lettera g), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. "Destinazione Italia"), convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Istanza di riconoscimento

4.1. Il procedimento di riconoscimento è avviato su richiesta volontaria del soggetto interessato, mediante presentazione dell'apposita istanza, che deve essere

obbligatoriamente compilata on-line tramite il *Portale Energia*, previa autenticazione del richiedente secondo le modalità ivi indicate.

4.2 La richiesta, in regola con le norme sul bollo, può essere presentata:

- a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo “Info Energia Chez Nous” del COA energia;
- b) a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (AO).

4.3. All’istanza devono essere allegati le attestazioni e la documentazione in essa eventualmente richiamate, nonché la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

5 Istruttoria di riconoscimento

5.1 Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al precedente punto 4, salvo le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dalla legge regionale 19/2007.

5.2 Ricevuta l’istanza di cui al punto 4, il COA energia comunica al soggetto interessato l’avvio del procedimento di riconoscimento mediante una comunicazione personale scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all’art. 13 della legge regionale 19/2007.

5.3 In caso di incompletezza dell’istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l’integrazione dell’istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest’ultimo l’inammissibilità dell’istanza, salva la facoltà dell’interessato di presentare nuova istanza con le modalità di cui al precedente punto 4.

5.4 Verificata la completezza dell’istanza, il COA energia riscontra, attraverso l’esame della stessa, la sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 2 e procede ad idonei controlli a campione, nonché in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Il campione, ai fini dei suddetti controlli, è prodotto automaticamente dal *Portale Energia*, attraverso apposita funzionalità che seleziona casualmente ogni venti pratiche una pratica oggetto di verifica. Si applica l’art. 33 della legge regionale 19/2007.

5.5 Il COA energia provvede a dare comunicazione dell’esito dell’istruttoria ai richiedenti.

5.6 In caso di esito positivo dell’istruttoria, il COA energia provvede ad inserire i nominativi degli interessati nell’elenco regionale dei certificatori energetici e ad abilitarne contestualmente le credenziali di accesso all’area riservata del *Portale Energia* per la redazione degli APE.

5.7 In caso di esito negativo dell’istruttoria, il COA energia comunica all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. L’istanza può comunque essere reiterata senza limitazioni.

5.8 Le comunicazioni del COA energia ai certificatori energetici vengono inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

6 Elenco regionale dei certificatori energetici

- 6.1 L'elenco regionale dei certificatori energetici è consultabile on-line sul *Portale Energia*, accessibile anche dal sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 6.2 Il COA energia garantisce la pubblicizzazione dell'elenco dei certificatori energetici, primariamente attraverso il ricorso a tecnologie digitali. Il COA energia promuove la diffusione dell'elenco tramite lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" e nell'ambito di eventuali iniziative di formazione ed informazione nel settore energetico attribuitegli ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13.
- 6.3 I certificatori energetici sono tenuti ad aggiornare i propri "Dati personali" nell'area riservata del Portale Energia e a comunicare tempestivamente al COA energia, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui al punto 2 del presente allegato. E' facoltà del COA energia di effettuare controlli a campione, e in ogni caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla permanenza dei requisiti individuali degli iscritti all'elenco regionale dei certificatori energetici.
- 6.4 Il COA energia cura l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni, delle eventuali sospensioni, dei decessi e delle eventuali richieste di eliminazione.
- 6.5 E' fatto divieto alle risorse professionali che svolgono attività di controllo e ispezione ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 per conto di ARPA, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, di svolgere l'attività di certificatore energetico nell'ambito della Regione Autonoma Valle d'Aosta. In caso di compresente iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio dell'attività di controllo e ispezione è consentita solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di APE, trasmessa dal soggetto interessato al COA energia.

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE UTILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DELLA L.R. 13/2015

1. Soggetti erogatori dei corsi di formazione

1.1. I corsi di formazione possono essere tenuti:

- a) da soggetti erogatori, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 23 ottobre 2009, previa autorizzazione del COA energia;
- b) dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite del COA energia.

2. Modalità di autorizzazione dei corsi di formazione e casi di revoca

2.1. Sono riconosciuti i corsi di formazione erogati dai soggetti erogatori di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al successivo punto 3.

2.2. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto erogatore interessato secondo le modalità previste al successivo punto 4. L'istruttoria è effettuata dal COA energia seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione.

Per i corsi di formazione già conclusi o in fase di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente deliberazione, la richiesta di autorizzazione del corso potrà essere presentata dal soggetto erogatore a condizione che:

- a) il corso sia stato erogato successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013;
- b) il soggetto erogatore dimostri di essere stato in possesso dei requisiti necessari anche per il periodo in cui il corso è stato erogato.

Per i corsi di formazione organizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione la richiesta deve essere presentata, secondo le modalità di cui al successivo punto 4, prima dell'avvio del corso, per consentire al COA energia di verificare il rispetto delle caratteristiche del corso. In ogni caso il corso non potrà avere inizio prima della comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al successivo punto 2.7.

2.3. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al successivo punto 4, salvo le ipotesi di

- sospensione e di interruzione previste dalla legge regionale 19/2007.
- 2.4. Ricevuta la richiesta di cui al successivo punto 4, il COA energia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante una comunicazione personale scritta, che può essere trasmessa anche in via telematica, avente i contenuti di cui all'art. 13 della legge regionale 19/2007.
 - 2.5. In caso di incompletezza dell'istanza, per carenza di dati o di documentazione, il COA energia assegna al richiedente un termine di 10 giorni per l'integrazione dell'istanza o della documentazione, con avviso che il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completata o della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non fornisca i dati o la documentazione richiesta, il COA energia comunica a quest'ultimo l'inammissibilità dell'istanza, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza con le modalità di cui al successivo punto 4.
 - 2.6. Verificata la completezza dell'istanza, il COA energia dà corso all'istruttoria sulla stessa secondo quanto disposto dal successivo punto 3 e provvede a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.
 - 2.7. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il COA energia comunica all'interessato l'autorizzazione all'erogazione del corso di formazione e provvede ad inserire il medesimo corso nell'elenco pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
 - 2.8. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il COA energia comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza con le modalità di cui al successivo punto 4.
 - 2.9. Le comunicazioni del COA energia ai soggetti erogatori vengono inoltrate, ove possibile, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
 - 2.10. L'autorizzazione del corso di formazione decorre dalla data della comunicazione inviata dal COA energia di cui al precedente punto 2.7 e, **sarà** possibile replicare il corso, previa comunicazione di cui al successivo punto 2.11, a condizione che siano mantenute le modalità di cui ai successivi punti 5, 6 e 7 già approvate dal COA energia in fase di istruttoria e sia mantenuto il medesimo elenco dei docenti e esperti di cui al successivo punto 4.2.
 - 2.11. Per ogni corso e ad ogni successiva replica del medesimo, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare **al COA energia**, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il calendario delle lezioni frontali (o delle esercitazioni pratiche per i corsi e-learning), le date delle prove d'esame e le relative sedi di svolgimento. Tale comunicazione deve essere inviata al COA energia almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte del COA energia, su un campione individuato secondo un criterio casuale di almeno un corso all'anno. In occasione dei controlli il soggetto erogatore dovrà garantire al COA energia il libero accesso alla sede in cui si terranno il corso o le prove d'esame. In caso di riscontrate irregolarità si applica quanto previsto al successivo punto 2.12.
 - 2.12. È obbligo del soggetto erogatore richiedente di sottostare alle eventuali attività ispettive del COA energia rivolte alla verifica dell'effettivo possesso e mantenimento

dei requisiti. In caso di accertamento della mancanza o della perdita dei requisiti riportati ai successivi punti 5, 6 e 7 l'autorizzazione è revocata. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui si riscontri che i docenti o gli esperti che tengono le lezioni non siano indicati nell'elenco allegato all'istanza e nel caso in cui non venga inviata al COA energia la comunicazione di cui al precedente punto 2.11 nei termini ivi previsti. La revoca è comunicata tempestivamente al soggetto erogatore e non ha effetto retroattivo sui procedimenti di autorizzazione dei soggetti già abilitati al rilascio degli APE. La revoca inibisce al soggetto erogatore la facoltà di ripresentare nuova richiesta di autorizzazione per un anno decorrente dalla data di comunicazione della revoca stessa.

- 2.13 Il COA energia gestisce, pubblicizza e aggiorna l'elenco dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti erogatori autorizzati, al fine di informare i soggetti interessati all'abilitazione al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica.

3. Verifica di conformità delle caratteristiche dei corsi di formazione

- 3.1. Ai fini dell'autorizzazione dei corsi di formazione il soggetto erogatore deve dare dimostrazione della conformità dei singoli corsi ai contenuti minimi, modalità di svolgimento dei corsi e modalità di espletamento dell'esame finale di cui ai punti successivi del presente allegato.
- 3.2. Oltre a quanto previsto al punto precedente, esclusivamente nel caso di corsi erogati in modalità e-learning, in sede di istruttoria sarà valutata la somministrazione delle lezioni attraverso un'idonea piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del corsista e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.
- 3.3. La conformità è accertata dal COA energia attraverso l'esame della documentazione trasmessa dal richiedente. È facoltà del richiedente integrare la documentazione minima richiesta con ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.

4. Modalità di presentazione della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione

- 4.1. La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata:
- a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous" del COA energia;
 - b) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (AO).
- 4.2. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:
- a) descrizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del corso di formazione

secondo i punti di seguito riportati e dichiarazione della sua completa rispondenza a quanto previsto nei successivi punti 5, 6 e 7:

- descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti di cui al punto 5 del presente allegato; tali contenuti devono essere sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in programma;
 - durata espressa in ore, non inferiore a 80 ore complessive, specificando il numero di ore dedicate a ciascun modulo, ognuno non inferiore a 4 ore;
 - modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali o e-learning) in conformità con quanto richiesto al punto 6 del presente allegato;
 - numero di partecipanti per classe nel caso di corsi erogati mediante lezioni frontali in aula o numero di partecipanti alle esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning (in entrambi i casi non superiore a 35 partecipanti);
 - modalità di espletamento dell'esame finale, in conformità con quanto richiesto al punto 7 del presente allegato.
- b) i Curricula Vitae dei docenti e degli esperti coinvolti da cui emerga il possesso di almeno una delle seguenti professionalità: professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso e/o esperti che possano vantare pregressa esperienza, almeno triennale, sulle tematiche del corso, dimostrata allegando adeguata documentazione.
- c) documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
- d) solo per corsi somministrati con modalità e-learning, idonea documentazione attestante le modalità di erogazione del corso da cui si evinca la rispondenza alle caratteristiche indicate al punto 3.2.

5. Programma e contenuti minimi dei corsi di formazione

5.1. La durata minima dei corsi di formazione è di 80 ore, escluso l'esame finale, suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno non inferiore a 4 ore. Di seguito si riportano i contenuti minimi richiesti per ciascun modulo:

MODULO 1	Quadro normativo europeo, nazionale e regionale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. ▪ Procedure regionali per la certificazione energetica. ▪ Obblighi e responsabilità del certificatore energetico. ▪ Normativa tecnica di riferimento. 	
MODULO 2	Il bilancio energetico dell'edificio e il calcolo della prestazione energetica

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilancio energetico del sistema edificio-impianto. ▪ Calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianto. ▪ Analisi di sensibilità delle principali variabili che ne influenzano la determinazione. 	
MODULO 3	Il sistema edificio-impianto: l'involucro edilizio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasmissione del calore attraverso le strutture opache e trasparenti – Richiami teorici e aspetti applicativi secondo la normativa tecnica. ▪ Tecnologie degli elementi di involucro e prestazioni energetiche dei componenti. ▪ Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dell'involucro dei nuovi edifici e degli edifici esistenti – esempi applicativi. ▪ Analisi tecnico-economica degli interventi sull'involucro edilizio con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 	
MODULO 4	La ventilazione naturale e meccanica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comfort ambientale. ▪ La ventilazione naturale, meccanica controllata e il recupero di calore. ▪ L'innovazione tecnologica per la gestione del sistema edificio-impianto. 	
MODULO 5	Il sistema edificio-impianto: l'impianto
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soluzioni impiantistiche tradizionali e innovative (prestazioni energetiche in funzione delle destinazioni d'uso) e descrizione dei relativi sottosistemi (emissione, distribuzione, regolazione e generazione). ▪ Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dell'impianto dei nuovi edifici e degli edifici esistenti – esempi applicativi. ▪ Analisi tecnico-economica degli interventi sull'impianto con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 	
MODULO 6	Le fonti energetiche rinnovabili e altri metodi di generazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solare termico e fotovoltaico (tecnologie, prestazioni e cenni sul dimensionamento). ▪ Sistemi a biomassa, teleriscaldamento e sistemi cogenerativi (tecnologie, prestazioni e cenni sul dimensionamento). ▪ Pompe di calore (tecnologie, prestazioni e cenni sul dimensionamento). 	

MODULO 7	Illuminazione naturale e artificiale e climatizzazione estiva
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Illuminazione naturale. ▪ Illuminazione artificiale: grandezze fotometriche e unità di misura, gli apparecchi illuminanti e le sorgenti luminose (tipologie, caratteristiche, vita media, efficienza luminosa). ▪ Calcolo dei parametri illuminotecnici secondo la normativa vigente. ▪ Climatizzazione estiva e i sistemi per il raffrescamento. 	
MODULO 8	Applicazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La diagnosi energetica degli edifici - esempi applicativi. ▪ Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa vigente. 	

6. Modalità di svolgimento dei corsi

- 6.1. I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-learning. I corsi erogati mediante lezioni frontali in aula, o le esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning, devono avere un numero massimo di 35 partecipanti.
- 6.2. Entrambe le tipologie di corsi individuate al punto precedente devono presentare un corretto equilibrio tra le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche (intese come esercitazioni in aula); queste ultime non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.

7. Modalità di espletamento dell'esame finale

- 7.1. L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica da parte del soggetto erogatore della frequenza minima obbligatoria pari all'85% delle ore complessive del corso, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione.
- 7.2. L'esame finale è svolto dal soggetto erogatore, esclusivamente in modalità frontale, al fine di accertare il possesso delle conoscenze esposte durante le lezioni. L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una prova orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
- 7.3. La commissione di esame deve prevedere la presenza di un esperto esterno al soggetto erogatore che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso; l'esperto esterno deve possedere un'adeguata esperienza nel settore della certificazione energetica degli edifici, come indicato al precedente punto 4.2, lettera b).

8. *Attestato di frequenza al corso con superamento esame finale*

- 8.1. Il soggetto erogatore, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare ad ogni singolo partecipante un attestato finale di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale riportante:
- a) indicazione della dicitura “Attestato di frequenza al corso e superamento dell'esame finale per certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del D.P.R. 75/2013”;
 - b) logo, denominazione ed indirizzo del soggetto erogatore autorizzato ad effettuare il corso;
 - c) il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso;
 - d) data di rilascio dell'attestato;
 - e) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
 - f) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto erogatore;
 - g) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta e l'esito ottenuto in sede di esame.
- 8.2. Entro 10 giorni dalla fine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia l'elenco dei partecipanti al corso, la relativa frequenza, l'esito ottenuto in sede di esame al fine dell'istruttoria di cui al punto 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.